

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216, la riga seguente è soppressa:

«Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	t		PAR	094455	71,1 %	711».
---	---	--	-----	--------	--------	-------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

22CE0514

